APSP CENTRO RESIDENZIALE MATTEO REMAGGI

CONTRATTO PER PRESTAZIONI LIBERO-PROFESSIONALI DI FISIOTERAPIA

Tra

APSP , con sede in via , P. IVA [___], rappresentata da [___], di seguito "Ente";

e

Dott./Dott.ssa [___], nato/a a [___] il [___], C.F. [___], P. IVA [___], iscritto/a all'Albo dei Fisioterapisti presso l'Ordine [___] n. [___], di seguito "Professionista".

Art. 1 - Oggetto

L'Ente conferisce al Professionista, che accetta, incarico libero-professionale per lo svolgimento di prestazioni fisioterapiche e riabilitative in favore degli ospiti del , secondo quanto previsto dall'avviso pubblico, dalla graduatoria approvata e dal presente contratto.

Art. 2 - Natura autonoma del rapporto

Il rapporto ha natura libero-professionale autonoma e non costituisce rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o comunque inserimento nell'organico dell'Ente. Il Professionista opera con autonomia tecnico-professionale e responsabilità personale, coordinandosi con la struttura per assicurare continuità, sicurezza e appropriatezza delle prestazioni.

Il coordinamento con l'Ente, la programmazione delle presenze e il rispetto delle procedure interne sono funzionali alla tutela degli ospiti e alla corretta integrazione del servizio e non configurano potere gerarchico datoriale.

Art. 3 - Prestazioni richieste

- valutazione fisioterapica e collaborazione al PAI;
- trattamenti individuali e/o di gruppo;
- prevenzione cadute, gestione mobilita, posture, trasferimenti e ausili;
- collaborazione con equipe multiprofessionale;
- compilazione della documentazione sanitaria e socio-sanitaria di competenza;
- segnalazione di criticità cliniche, eventi avversi o necessita di rivalutazione;
- partecipazione a riunioni clinico-organizzative concordate.
- contatti con fisiatria, prenotazione e visite fisiatriche, contatti con uffici per collaudo ausili
- aggiornamento report ausili
- controllo peso corporeo ospiti in stazione eretta ed allettati

Art. 4 - Durata e fabbisogno orario

Il contratto decorre dal [__/__/____] e termina il [__/__/____], salvo recesso, risoluzione anticipata o diversa determinazione dell'Ente nei limiti consentiti. Il fabbisogno orario indicativo è pari a _____ ore settimanali/medie, da programmare con cadenza [settimanale/mensile] in base alle necessita della struttura e comunque nel rispetto del parametro regionale di riferimento. Non e garantito un monte ore minimo, salvo diverso accordo scritto. Il servizio deve essere svolto tutte le mattine dal lunedì al sabato, festivi esclusi, ed almeno nei pomeriggi del martedì e giovedì. L'utilizzo della palestra è consentito esclusivamente di mattina.

Art. 5 - Compenso e fatturazione

Il compenso e fissato in euro 27,00/ora, quale costo orario massimo complessivo a carico dell'Ente, comprensivo di eventuale rivalsa previdenziale, IVA se dovuta e ogni altro onere accessorio a carico dell'Ente. In sede di fatturazione l'importo sara esposto secondo il regime fiscale e previdenziale del Professionista, fermo restando il limite del costo orario complessivo.

Il pagamento avverrà a seguito di emissione di regolare fattura elettronica e previa validazione delle prestazioni effettivamente rese. La fattura dovrà riportare il periodo di riferimento, il numero di ore/prestazioni e ogni ulteriore indicazione richiesta dall'Ente.

Art. 6 - Obblighi del Professionista

- mantenere iscrizione all'Albo, partita IVA e copertura assicurativa per tutta la durata del contratto;
- operare nel rispetto del profilo professionale, del codice deontologico, delle buone pratiche cliniche e della normativa vigente;
- rispettare le procedure interne dell'Ente in materia di sicurezza, igiene, privacy, accesso alla struttura, documentazione e gestione degli ospiti;
- compilare in modo puntuale e veritiero la documentazione di competenza;
- rispettare riservatezza e segreto professionale;
- comunicare tempestivamente impedimenti, variazioni di disponibilità, perdita di requisiti o situazioni di conflitto di interessi;
- non cedere il contratto e non farsi sostituire da terzi, salvo preventiva autorizzazione scritta dell'Ente e nel rispetto dei requisiti professionali richiesti.
- A tutela dell'Azienda e degli utenti, il Professionista, all'atto della sottoscrizione del contratto, deve presentare idonea polizza assicurativa di Responsabilità Civile Professionale per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività fisioterapica.
- La polizza dovrà prevedere espressamente la copertura per i danni cagionati a terzi (ospiti, personale dell'Ente o visitatori) e una clausola volta a tenere interamente indenne e manlevata l'APSP da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, responsabilità civile o risorsa di rivalsa comunque connessa o dipendente da errori, omissioni, colpe professionali o condotte poste in essere dal Professionista nell'esecuzione delle prestazioni.

Art. 7 - Obblighi dell'Ente

- mettere a disposizione le informazioni necessarie allo svolgimento sicuro e appropriato delle prestazioni;
- favorire il coordinamento con l'equipe e l'accesso alla documentazione necessaria nei limiti autorizzati;
- validare le prestazioni rese secondo modalità trasparenti e pagare i compensi dovuti nei termini concordati;
- fornire al Professionista le istruzioni necessarie in materia di privacy, sicurezza e procedure interne.

Art. 8 - Assicurazione e responsabilità

Il Professionista dichiara di essere coperto da polizza RC professionale idonea allo svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto e si impegna a mantenerla attiva per tutta la durata dell'incarico, comunicando tempestivamente eventuali variazioni, sospensioni o cessazioni.

Art. 9 - Privacy, riservatezza e documentazione

Il Professionista tratta i dati personali e sanitari esclusivamente per le finalità connesse all'incarico, secondo le istruzioni dell'Ente e nel rispetto della normativa vigente. Ogni documento, informazione o dato conosciuto in ragione dell'incarico e riservato.

Art. 10 - Verifica delle prestazioni

L'Ente può verificare la corretta esecuzione delle prestazioni, la regolarità della documentazione e il rispetto degli obblighi contrattuali. Eventuali rilievi saranno comunicati al Professionista, che potrà fornire chiarimenti.

Art. 11 - Recesso e risoluzione

1. **Recesso Unilaterale (Ius Variandi):** L'Ente si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno [es. 15/30] giorni, da comunicarsi al Professionista mediante posta elettronica certificata (PEC). In tal caso, al Professionista spetterà esclusivamente il compenso dovuto per le attività e le prestazioni già debitamente eseguite e documentate fino alla data di efficacia del recesso, restando espressamente esclusa ogni pretesa a titolo di indennizzo, risarcimento o mancato guadagno.

2. **Risoluzione per venir meno dei presupposti ex D.Lgs. 165/2001:** Il presente rapporto si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora vengano meno i presupposti di legittimità previsti dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il contratto si risolverà immediatamente nel caso in cui:

    - Le prestazioni oggetto dell'incarico non rispondano più a obiettivi di straordinarietà o temporaneità dell'Ente.
    - L'Ente accerti la sopravvenuta disponibilità di personale interno idoneo a svolgere le medesime attività.
    - Intervengano diverse disposizioni legislative o provvedimenti delle autorità di controllo (es. Corte dei Conti) che accertino l'illegittimità o l'insostenibilità finanziaria dell'incarico.

3. **Risoluzione Espressa per Inadempimento:** L'Ente ha il diritto di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento del maggior danno, nei seguenti casi:

    - Violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (ove applicabili).
    - Violazione delle norme sul conflitto di interessi o degli obblighi di inconferibilità e incompatibilità.
    - Mancato rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibile con la natura di lavoratore autonomo.
    - Grave ritardo o inadempimento ingiustificato nello svolgimento delle attività pattuite.

- violazione grave degli obblighi deontologici, documentali, privacy o sicurezza;
- conflitto di interessi non dichiarato
- condotte incompatibili con la tutela degli ospiti

Art. 12 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente contratto si rinvia all'avviso pubblico, agli atti della procedura, alla normativa vigente e ai principi applicabili alle prestazioni professionali sanitarie. Eventuali modifiche devono risultare da atto scritto.

Art. 13 - Foro competente

Per eventuali controversie sarà competente il foro di Pisa, salvo diversa competenza inderogabile.

Luogo e data: [___]

Per l'Ente [firma]

Il Professionista [firma]

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., ove applicabili, il Professionista dichiara di approvare specificamente le clausole relative a natura autonoma del rapporto, compenso/costo massimo, assenza di monte ore minimo garantito, obblighi professionali, privacy, recesso e risoluzione.

Il Professionista [firma]